

r.g. 10.19

TRIBUNALE DI Napoli Nord**III Sezione Civile**

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. n. 2102019, esaminato il piano come modificato in data 15.3.2019, osserva quanto segue

Fatto e diritto

La ricorrente dichiara di avere una esposizione debitoria alla data del deposito del piano , pari ad Euro 42.274,74 come di seguito indicata:

- CREDEM S.P.A € 26.614,50
- FIDITALIA S.P.A. € 19.823,28
- SANTANDER S.P.A. € 6.290,43
- ONERI OC.C. € 3.805,00
- ONERI AVV. FEDI € 1.560,00

L'istante non è titolare di diritti reali su beni mobili né im mobili (salvo i beni che costituiscono l'arredamento dell'abitazione).

E' lavoratore dipendente e percepisce un reddito mensile netto pari ad € 1,400,00.

Il nucleo familiare è composto dalla ricorrente, dal coniuge e da un figlio minorenni.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dal debitore ha confermato l'ammontare delle spese medie mensili indicato dagli istanti in € 1.100,00.

La ricorrente ha proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili, e degli altri creditori chirografari al 70%.

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012, che le cause dell'indebitamento sono state conseguenti ad



un significativo aumento delle spese per il sostentamento del nucleo familiare, conseguente alla nascita del figlio.

Ha precisato che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria considerato il valore pressochè nullo dei beni mobili appartenenti alla signora Ciervo.

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è connesso all'aumento delle spese familiari conseguenti alla nascita del figlio minore Giovanni avvenuta in data 15.12.2016, che ha costretto la signora Ciervo a stipulare il primo finanziamento appena pochi mesi prima della nascita del figlio, mentre successivamente a ciò sono stati stipulati solo tre ulteriori finanziamenti nell'anno 2017 per cercare di porre rimedio alla situazione economica. Orbene, ritiene il giudicante che come emergente dalla documentazione in atti, l'indebitamento è conseguente proprio alla volontà di adempiere le proprie obbligazioni come d'altronde dimostra anche la circostanza che non sussistono debiti nei confronti dell'erario.

A ciò si aggiunga il rilievo che due dei finanziamenti sono stati stipulati con la medesima banca, ovvero la Credem s.p.a. sulla quale grava il dovere generale di controllo del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, soprattutto in ragione del fatto che entrambi i prestiti chirografari sono stati stipulati nei confronti del medesimo creditore, creditore che ha anche consentito all'emissione di una carta di credito revolving.

Dover di controllo del merito creditizio che gravava anche su Fidelity s.p.a. e Santander s.p.a..



Da ciò consegue che la ricorrente non ha mai assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di non poterle adempiere.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.

Quanto alla durata del piano la ricorrente propone la ristrutturazione dei debiti in 82 rate di euro 450,00 (€ 150,00 in favore di ciascun creditore) oltre una rata finale di euro 459,74, durata che appare congrua rispetto all'ammontare del debito che si propone di pagare (70%) ed all'aspettativa di vita della ricorrente rispetto all'età pari all'attualità ad anni 32.

Ritiene, infatti, il giudicante che in assenza di previsioni normative la durata vada verificata in concreto al fine di valutare la fattibilità del piano anche alla luce dell'ammontare e tipologia dei debiti e dell'ammontare dell'attivo.

Il piano sotto tale profilo deve, dunque, ritenersi ammissibile.

In merito all'asserita cessione del credito vantato da Santander Bank s.p.a. in favore di Banca Ifis, come illustrata all'udienza del 8.10.19 dall'OCC, rileva il giudicante come in assenza del contratto di cessione nel piano non possa che essere inserito il creditore originario, ovvero la Santander BANK s.p.a., non sussistendo prove certe dell'avvenuta cessione.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto da Ciervo Raffaella.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da Ciervo Raffaella;



- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente decreto sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 11.10.2019

Il giudice

Dott.ssa Cristiana Satta

;

